

CONTRATTO DI SERVIZIO

per la fornitura dei servizi di supporto operativo per vigilanza, custodia, biglietteria presso i castelli e i siti culturali dell'Amministrazione regionale, per il periodo invernale dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, codice fiscale 80002270074, con sede in Piazza Deffeyes n. 1, nella persona del Presidente, in virtù dei poteri conferitogli dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 44/2010 e delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 2172/XVI, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 06/03/2023, di seguito denominata "Regione";

E

la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. di Aosta, P. I.V.A. e C.F. 01156380071, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Aosta, Via De Tillier n. 3, a questo atto autorizzato dalla sua carica e dal potere conferitogli dall'art. 9, comma 1, della l.r. 44/2010, di seguito denominata "Società";

PREMESSO

- che con la legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 e s.m.i., di seguito indicata semplicemente l.r. 44/2010, la Regione ha deciso di promuovere la costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico, avente per oggetto sociale lo svolgimento di servizi di interesse generale di supporto alle funzioni istituzionali regionali dirette alla promozione della coesione sociale, per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti dell'Amministrazione regionale al fine anche di assicurarne l'economicità e la razionale gestione;
- che con atto pubblico in data 28 marzo 2011, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 2011, è stata costituita la Società denominata "Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A.", con capitale sociale fissato in euro 950.000,00, pari a 950 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1.000, interamente sottoscritto dall'azionista Regione autonoma Valle d'Aosta, iscritta al registro imprese num. REA AO72051, con contestuale approvazione dello statuto;
- che la Regione esercita sulla Società un controllo analogo a quello ordinariamente esercitato sulle partizioni della propria struttura amministrativa, mediante le forme esplicitate dall'articolo 17 dello statuto e, in particolare, attraverso:
 - a) la nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, di tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
 - b) la consultazione presso la società di tutta la documentazione sulla gestione del patrimonio conferito, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, nonché sull'organizzazione dei servizi affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa;
 - c) l'invio, senza ritardo, anche su richiesta dell'azionista, del bilancio di esercizio, anche con chiusura contabile infrannuale con gli scostamenti motivati del piano dell'attività e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico e contabile;
 - d) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
 - e) il controllo, mediante redazione ed invio di un'apposita relazione sulla gestione da effettuarsi a cura del Consiglio di amministrazione;
 - f) la costituzione di uno o più comitati esecutivi per ciascuna tipologia di attività presente nell'oggetto sociale, composti dal Presidente del Consiglio di amministrazione (o suo delegato) e dal dirigente della

struttura regionale competente in relazione ai servizi affidati, quale utile strumento di coordinamento con la società;

- che la Regione ha presentato domanda per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house per la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A., in data 7 febbraio 2018, prot. n. 0011884;
- che, tra gli altri, oggetto sociale della Società è la produzione di servizi per l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, come indicato all'art. 3, comma 1, lettera d) della l.r. 44/2010 e 4, comma 1, dello statuto;
- che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 44/2010, nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 1 e 3, i rapporti tra la Società di servizi e la Regione sono regolati da uno o più contratti di servizio, approvati dalla Giunta regionale, su proposta delle strutture regionali di volta in volta competenti, e sottoscritti dal Presidente della Regione e dal Presidente della Società, al fine della determinazione delle reciproche obbligazioni, degli obiettivi e delle condizioni che la Società stessa deve rispettare nell'erogazione dei servizi affidati;
- che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 44/2010, i contratti di servizio regolamentano, in particolare:
 - a) le risorse finanziarie e strumentali da assicurare alla Società per lo svolgimento dei servizi richiesti;
 - b) i criteri generali per l'espletamento dei servizi richiesti, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi da garantire;
 - c) le modalità di verifica da parte della Regione sull'andamento gestionale e sulle scelte operative effettuate;
- che la Società è stata invitata dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali a presentare preventivo per la fornitura del supporto operativo per la vigilanza, custodia e biglietteria nei castelli e nei siti culturali regionali, per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, e che, allo scopo, ha preso visione dei luoghi ove è previsto l'espletamento dei servizi indicati;
- che la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A ha presentato un preventivo in data 28 luglio 2025 distinto per sito per la gestione dei servizi di sorveglianza, custodia e biglietteria per il periodo di cui sopra;
- che con deliberazione n. 1116 in data 11 agosto 2025, la Giunta regionale ha approvato l'affidamento alla Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A., dei servizi di supporto operativo per vigilanza, custodia, biglietteria nei castelli e nei siti culturali regionali, dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, approvando altresì a tal fine la spesa – calcolata sulla base delle esigenze stimate compresi eventuali imprevisti, con applicazione dei costi indicati nel preventivo – di euro 1.461.431,62 IVA esclusa, imputandone l'importo complessivo, IVA inclusa, pari a euro 1.782.946,60 sul bilancio della Regione per il triennio 2025/2027;

Tutto quanto sopra richiamato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente contratto di servizio definisce i compiti della Società, le reciproche obbligazioni fra Regione e la Società, nonché gli obiettivi operativi in merito all'erogazione dei seguenti servizi a supporto della gestione diretta della Regione nei castelli e nei siti culturali regionali di seguito indicati:
 - a) servizi di vigilanza e custodia;
 - b) servizi di biglietteria e cassa.
2. I servizi di cui al precedente punto, da intendersi quali servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) e comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., sono da rendersi, ai fini della valorizzazione, della sicurezza e della tutela del bene stesso e dei suoi contenuti, alle condizioni specificate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente contratto di servizio, presso i castelli e siti culturali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

3. La Regione, a seguito della formalizzazione dell'offerta economica della Società, inoltrata con nota registrata al prot. 6352 del 28 luglio 2025, con deliberazione della Giunta regionale n. 1116/2025 ha disposto, per l'esecuzione del presente contratto, la prenotazione di spesa a carico del proprio bilancio, per un ammontare complessivo di euro 1.782.946,60 inclusa, imputandone l'onere al bilancio regionale per gli anni 2025 e 2026.

Art. 2

Prestazioni e obblighi della Società

1. L'erogazione del servizio di cui all'articolo 1 avviene mediante la prestazione da parte della Società, con organizzazione di mezzi necessari e con la gestione, a proprio rischio, delle seguenti attività in favore della Regione:
 - a) servizi di vigilanza e custodia del bene culturale, di proprietà dell'Amministrazione regionale e aperto al pubblico, nel quale, in funzione della tipologia di attività stabilite per ogni singolo sito, possono anche essere effettuate visite accompagnate a gruppi organizzati e definiti nel numero in base alle normative di sicurezza e alle regole gestionali stabilite in relazione alle normative vigenti, con facoltà di richiedere in via eccezionale la visita accompagnata in lingua francese;
 - b) servizio di reception, cassa/biglietteria, eventuale vendita pubblicazioni/gadget (ove previsto), nonché gestione dei flussi dei visitatori in caso di manifesta necessità. La Società è inoltre considerata c.d. agente contabile esterno per la Soprintendenza relativamente agli incassi derivanti dal servizio biglietteria/cassa, gestendo la riscossione e il riversamento presso la tesoreria regionale secondo le modalità indicate dagli uffici preposti.
2. I criteri e gli standard di servizio (modalità e termini di esecuzione), nonché le modalità di verifica sono definiti dal presente contratto e meglio specificati nell'allegato A.
3. Di seguito sono indicati i castelli e i siti culturali, di proprietà dell'Amministrazione regionale, destinatari del servizio dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026 di cui al presente contratto:

Castello Sarriod de la Tour (Saint-Pierre);

Castello di Sarre;

Castello di Verrès;

Castel Savoia (Gressoney-Saint-Jean);

Castello di Issogne;

Castello di Fénis;

Castello Gamba (Châtillon)

Castello di Aymavilles;

Ponte acquedotto Pont d'Aël;

Chiesa Paleocristiana di San Lorenzo (Aosta);

Criptoportico forense (Aosta);

MegaMuseo-Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans (Aosta);

MAR-Museo archeologico regionale (Aosta) e Villa della Consolata (Aosta).

Criteria generali per l'espletamento del servizio e obblighi della Società

1. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività ad essa demandate, la Società si atterrà a principi di efficienza, qualità, economicità e trasparenza.
2. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, la Società si obbliga a osservare tutte le norme vigenti in materia; in particolare, la Società si impegna ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti e applicabili in relazione ai settori di attività interessati.
3. La Società adempie alle prestazioni contrattuali attraverso servizi a prestazione standard. Gli standard qualitativi e quantitativi di servizio sono quelli indicati e specificati nell'allegato A del presente contratto.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il personale è selezionato dalla Società, con l'applicazione dei criteri di selezione approvati nei verbali di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria.
5. La Società è responsabile e impartisce le opportune direttive affinché il proprio personale adoperi ogni cura e cautela nell'uso delle risorse strumentali di cui al successivo articolo 6.
6. La Società impartisce le opportune direttive affinché il proprio personale collabori con la Struttura organizzativa regionale Soprintendenza per i beni e le attività culturali a cui sono assegnati il conseguimento dei seguenti obiettivi gestionali:
 - cura e organizzazione dello svolgimento delle attività di manutenzione e gestione dei castelli, siti archeologici ed altri siti di interesse culturale aperti al pubblico di proprietà regionale;
 - valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione con altre strutture e con altri enti del territorio, obiettivi per il cui raggiungimento la Soprintendenza per i beni e le attività culturali è tenuta a orientare e dirigere ogni attività nell'ambito dei castelli e siti culturali accessibili al pubblico, anche in base agli esiti della sorveglianza e delle verifiche continue sui beni, sulle attività e sui risultati delle stesse.
7. La Società collabora attivamente allo svolgimento della formazione di base, anche linguistica, e all'aggiornamento continuo del proprio personale, come previsto al successivo articolo, considerati dalle politiche dell'Amministrazione quali strumenti per il miglioramento della qualità dei servizi e, in particolare, delle informazioni rese al pubblico; a tal fine la Società impartisce idonee direttive e garantisce la partecipazione del proprio personale agli interventi e alle attività formative che la struttura organizzativa regionale competente in materia di gestione di beni e attività culturali promuove specificamente.
8. La Società garantisce il buon funzionamento dei servizi collaborando attivamente con il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali. A tal scopo, saranno definite dal Dipartimento, in collaborazione con la Società, pratiche gestionali e linee d'azione intese a garantire il miglioramento continuo della qualità dei servizi.
9. Consapevole che i luoghi ove si svolgono le attività lavorative possono talora essere soggetti a particolari vincoli archeologici, architettonici e storico-artistici e che, pertanto, la rispondenza alle norme di sicurezza dei luoghi medesimi - compresa la loro accessibilità a persone diversamente abili - potrebbe essere condizionata da vincoli strutturali, così come anche previsto dall'art. 63 comma 5 del d.lgs. 81/08, la Società si impegna ad effettuare e a documentare alla Regione, anche relativamente a tale situazione, e ad applicare le occorrenti misure alternative previste dallo stesso articolo tra le quali la formazione dei dipendenti.
10. Sotto un profilo più strettamente operativo la Società deve:
 - a) garantire l'esecuzione dei servizi richiesti e di tutte le prestazioni accessorie che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto e, con particolare riferimento al funzionamento dei dispositivi di sicurezza, dovrà essere dotata di personale debitamente autorizzato

- e abilitato e in possesso di adeguata formazione per la gestione dell'emergenza per le specifiche attività;
- b) nella gestione del servizio non può applicare tariffe (per biglietti, cataloghi, gadget o altro) diverse da quelle previste o concedere sconti o gratuità sulle stesse se non su precisa indicazione dell'Amministrazione regionale;
 - c) fermo restando quanto stabilito dal precedente punto 8, deve garantire le prestazioni relative al servizio oggetto del presente contratto e la copertura delle postazioni lavoro necessarie alla regolare esecuzione delle stesse, con l'obbligo di procedere all'immediata copertura delle postazioni (considerando le tempistiche tecniche) che risultassero vacanti per qualsiasi motivo;
 - d) è responsabile della piena osservanza delle condizioni indicate nel presente contratto e della corretta esecuzione delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;
 - e) è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'operato e della disciplina dei propri dipendenti;
 - f) nella conduzione e gestione del servizio, deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;
 - g) durante il periodo di affidamento del servizio, è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia dell'Amministrazione che di terzi, derivanti dal comportamento del personale adibito ai servizi in oggetto del presente contratto, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una non corretta custodia. La Società prima della stipula del contratto dovrà consegnare all'Amministrazione regionale copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO) a copertura di tutti i danni che la Società, suoi collaboratori o persone di cui la stessa debba rispondere possono provocare a terzi nello svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 aggregato annuo, compresa la garanzia da danni subiti da incendio di cose della Regione dovute alla responsabilità del personale della Società. L'assicurazione dovrà comprendere anche l'eventuale "porta valori" per il versamento incassi ove previsto;
 - h) rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica del personale dipendente, all'assicurazione degli operatori e alla previdenza sociale. Compete pertanto alla Società curare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione ed assicurazione per infortuni sul lavoro, delle previdenze varie e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire durante l'affidamento del servizio per la tutela dei lavoratori. La Società dovrà essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal d. lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Stante la natura e l'oggetto del contratto, si precisa che il DUVRI relativo all'attività svolta all'interno dei luoghi di lavoro di proprietà regionale non mette in evidenza ulteriori costi per rischi interferenti che non rientrino tra i rischi specifici della attività della Società o tra i costi di cui la Regione si fa carico direttamente;
 - i) certificare alla Regione, entro 45 giorni dall'inizio del servizio stesso, la partecipazione ai corsi antincendio e di primo soccorso sanitario del personale utilizzato nel servizio;
 - j) garantire, impartendo opportune direttive e informazioni agli addetti ai servizi, la massima riservatezza e il rispetto del d.lgs. 196/2003;
 - k) impartire opportune direttive affinché il personale in servizio si presenti dotato di un abbigliamento consono e che individui immediatamente l'operatore, in linea con le indicazioni impartite dalla Regione;
 - l) atteso che il servizio è rivolto alla gestione di attività di carattere culturale in ambienti di interesse storico-artistico e archeologico, deve conformare le proprie attività, tenendo conto che è di fondamentale importanza anche la cura dell'immagine della Regione, attraverso le modalità di rapporto, di comportamento e di abbigliamento del personale. La Regione si riserva la possibilità di segnalare situazioni di non conformità a tali regole fino a chiedere, nei casi più gravi, l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo. La Società dovrà inoltre provvedere alla tempestiva sostituzione degli addetti ritenuti dalla committenza non adatti a un corretto svolgimento dei compiti assegnati, previa segnalazione scritta;
 - m) fornire il proprio personale di un sistema di identificazione certa ed evidente (cartellino identificativo e abbigliamento); tali sistemi di identificazione (cartellino) dovranno rispondere ai requisiti di legge e comunque essere concordati con la Regione;

- n) nominare un responsabile/coordinatore generale che fungerà da referente e che opererà in accordo con il referente o gli incaricati del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, nel coordinamento delle attività e dei servizi espletati;
- o) nominare, di comune accordo con la Struttura organizzativa competente, un referente di sito, anche a rotazione tra il proprio personale, affinché collabori con il referente e gli incaricati della Struttura organizzativa regionale, dando le necessarie informazioni per il corretto svolgimento del servizio agli eventuali nuovi operatori;
- p) la Società è tenuta a emettere regolari fatture elettroniche per le proprie prestazioni a consuntivo secondo la rateizzazione e alle date previste nell'allegato B al corrente contratto, oltre alla prima fattura per l'avvio del servizio. Le fatture dovranno essere intestate e inoltrate alla Regione al recapito indicato all'allegato B, ovvero a recapito diverso che il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, all'occorrenza, comunicherà formalmente.

Art. 4

Obblighi della Regione

1. La Regione si obbliga a cooperare con la Società per agevolare l'espletamento del servizio, provvedendo in particolare ad assicurare alla Società le seguenti risorse strumentali:
 - chiavi e codici di accesso ai sistemi di allarme a protezione dei locali e dei beni su cui viene esercitata la sorveglianza, per la necessità di applicare i protocolli gestionali stabiliti e le disposizioni che verranno impartite, anche ai fini della sicurezza e della tutela dei beni, dalla Struttura organizzativa regionale competente in materia di gestione di beni e attività culturali;
 - le chiavi di accesso e i codici di accesso ai vari siti oggetto del presente contratto saranno consegnati alla Società di Servizi, la quale si impegna personalmente a non duplicarle e a consegnarle alla fine del contratto di servizio al referente o agli incaricati del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, e a trasmettere l'elenco degli operatori in possesso dei singoli codici di accesso;
 - al personale operante nei castelli, ove necessario, saranno consegnate alcune radio ricetrasmittenti per migliorare la comunicazione interna tra la biglietteria e il custode impegnato nel percorso di visita;
 - al personale operante nei castelli potrà essere fornita documentazione relativa alle notizie storiche degli stessi da impiegare come guida alle informazioni e all'organizzazione delle visite accompagnate dei turisti;
 - strumentazione e dotazioni hardware e software funzionali alle attività di biglietteria elettronica e di prenotazione e ogni materiale correlato all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, ivi comprese le comunicazioni gestionali di servizio;
 - patrimonio informativo di proprietà della Regione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per l'assolvimento degli obblighi afferenti, facenti capo alla Società, con riguardo al personale dalla stessa dipendente;
 - ogni altro bene o strumentazione materiale/tecnica/informativa di proprietà della Regione, o comunque nella sua disponibilità, che debba essere impiegata nella formazione e nell'erogazione dei servizi forniti dalla Società attraverso il proprio personale.
2. Il pagamento del corrispettivo per le attività/servizi sarà ordinariamente effettuato dalla Regione, su presentazione di regolari fatture, emesse secondo la rateizzazione prevista nell'allegato B, entro 30 giorni dall'emissione ed inoltro delle stesse. Prima di procedere all'emissione della fattura riferita al saldo finale, dovrà essere verificata, da parte degli uffici, la contabilità complessiva al fine di effettuare l'eventuale conguaglio necessario, in particolare in relazione ad eventuali prestazioni non rese o aggiuntive impreviste.

Art. 5

Rapporti e comunicazioni

1. I rapporti tra la Regione e la Società saranno tenuti:

– per la Regione

dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali e, in particolare, dal dirigente della Struttura patrimonio storico-artistico e gestione beni culturali incaricato ovvero, per la gestione degli aspetti logistici e organizzativi ordinari, dal referente e dal personale regionale che sarà dallo stesso dirigente incaricato e che verrà indicato formalmente alla Società;

– per la Società

dal proprio Presidente e dal personale della Società che verrà formalmente indicato alla Regione.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata, fax, e-mail o corriere e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa a uno qualsiasi dei seguenti indirizzi:

– per la Regione

Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Struttura patrimonio storico-artistico e gestione beni culturali - Piazza S. Caveri, n. 1 - 11100 Aosta

e-mail: castellivalledaosta@regione.vda.it - fax 0165/274349 – posta elettronica certificata soprintendenza_beniculturali@pec.regione.vda.it;

– per la Società

Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. – Via De Tillier n. 3 - 11100 Aosta

e-mail: segreteria@servizivda.it - fax 0165/230083 – posta elettronica certificata societaservizivdaspa@legalmail.it.

3. I responsabili e i referenti della Regione e della Società, per agevolare la semplice comunicazione di servizio, ove non siano necessarie comunicazioni di cui al precedente punto 2 o per garantire maggior celerità alle notizie di maggior urgenza, sono tenuti a comunicare tra loro e con i referenti, rendendo disponibili i recapiti telefonici d'ufficio e dei dispositivi portatili.

Art. 6

Vigilanza

1. Anche al fine di consentire al Presidente della Regione di presentare la relazione annuale di cui all'articolo 7 della l.r. 44/2010, la Regione, per il tramite del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, ha facoltà di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto e dai suoi allegati e in particolare degli standard qualitativi fissati per i servizi, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza ed economicità.
2. Al fine di consentire alla Regione i controlli di cui al comma 1, la Società s'impegna a fornire al Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, tutte le informazioni necessarie, tra cui almeno un report annuale sull'attuazione dei programmi di gestione.
3. La Regione può in qualsiasi momento, attraverso la Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione beni culturali del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, eseguire visite e ispezioni presso i luoghi dove si svolgono le attività. In occasione delle visite e delle ispezioni, la Regione può acquisire tutti i dati e le informazioni ritenute utili per accertare il pieno rispetto delle condizioni previste nel presente contratto durante il periodo di vigenza dello stesso, nonché per vigilare sull'andamento gestionale e sulle scelte operative effettuate. Le visite e le ispezioni saranno effettuate in modo da non recare intralcio alle attività della Società.

Art. 7

Validità e durata del contratto

1. La durata del presente contratto decorre dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026.
2. La copertura dei servizi di cui al corrente contratto fa riferimento ai periodi, orari, coperture e professionalità indicate nell'Allegato A.
3. la Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione beni culturali del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali può rimodulare la programmazione delle attività che comporti anche la riduzione dei servizi e degli impieghi di personale previsti presso i castelli e le aree archeologiche accessibili al pubblico; il personale potrà essere reimpiegato nell'ambito gestionale di altri beni o attività culturali, previo accordo tra le parti.
4. Il presente contratto potrà essere rinnovato o prorogato per un periodo di sei mesi.

Art. 8

Responsabilità

1. La Società mantiene sollevata e indenne la Regione da qualsivoglia danno che possa derivare a terzi dall'espletamento delle attività oggetto del presente contratto. La Società provvederà, a tal fine, alla stipula di appositi contratti di copertura assicurativa, dettagliati nell'allegato A.

Art. 9

Controversie

1. Le Parti si impegnano, qualora una di loro non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente contratto e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimare formale diffida nei modi stabiliti al precedente articolo 5.
2. La Parte inadempiente s'impegna a sanare la situazione di inadempienza nel più breve tempo possibile, anche in relazione ai danni che tale inadempienza può cagionare alla Parte lesa e ha tre giorni naturali di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni.
3. Resta fermo che, a fronte di eventuali ritardati pagamenti, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4, la Regione corrisponderà alla Società l'interesse secondo quanto previsto dall'art. 116 del D.P.R. 554/1999.
4. Il valore della contestazione formulata dalla Regione e non sanata nel tempo strettamente occorrente, ove non più precisamente individuabile dalla Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione beni culturali del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali anche con riferimento ai propri costi amministrativi, è forfettariamente stabilita nella misura minima prevista dalla norma in vigore.
5. In caso di gravi inosservanze che cagionano danno al servizio al pubblico e di inerzia della Società, a fronte di ripetute sollecitazioni della Regione, nel ripristinare ordinarie condizioni contrattuali, la Regione esegue o fa eseguire a terzi quanto necessario, con addebito della relativa spesa alla Società.
6. Resta fermo che a prestazioni di servizio non eseguite corrisponderanno deduzioni che comporteranno una compensazione, da regolare con conguaglio a fine periodo.
7. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alle modalità di esecuzione e conformità dei servizi o in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Aosta.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della Società.
2. Trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, la registrazione è effettuata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e dell'articolo 1, punto 1), lettera b), della tariffa – parte seconda – annessa allo stesso Decreto, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice civile e, in particolare, quelle relative all'appalto, artt. da 1665 a 1668.

La Società e la Regione convengono di allegare al presente contratto, oltre agli allegati sopra citati ed indicati con le lettere A e B, costituenti parte integrante del contratto stesso, i seguenti documenti:

- a) l'atto costitutivo e statuto della Società vigente alla data odierna;
- b) il testo della deliberazione della Giunta regionale n. 1116/2025 di affidamento alla Società del servizio di supporto operativo presso i beni culturali dell'Amministrazione regionale;
- c) il DUVRI di tutti i castelli e siti culturali regionali affidati alla gestione della Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A.

Letto, accettato e sottoscritto

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Il Presidente della Regione

Per la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A.
Il Presidente